

D.M. 27 luglio 2000

Equipollenza di diplomi e di attestati al diploma universitario di tecnico di neurofisiopatologia, ai fini dell'esercizio professionale e dell'accesso alla formazione post-base.

Pubblicato nella Gazz. Uff. 22 agosto 2000, n. 195.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

di concerto con

IL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA

RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Visto l'art. 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni;

Vista la legge 26 febbraio 1999, n. 42, recante disposizioni in materia di professioni sanitarie ed in particolare l'art. 4, comma 1, il quale prevede che i diplomi e gli attestati conseguiti in base alla precedente normativa, che abbiano permesso l'iscrizione ai relativi albi professionali o l'attività professionale in regime di lavoro dipendente o autonomo o che siano previsti dalla normativa concorsuale del personale del servizio sanitario nazionale o degli altri comparti del settore pubblico, sono equipollenti ai diplomi universitari di cui all'art. 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, ai fini dell'esercizio professionale e dell'accesso alla formazione post-base;

Ritenuto opportuno e necessario, per assicurare certezza alle situazioni ed uniformità di comportamento, provvedere alla individuazione dei titoli riconosciuti equipollenti ai diplomi universitari dall'art. 4, comma 1, della richiamata legge n. 42 del 1999;

Decreta:

1. I diplomi e gli attestati conseguiti in base alla normativa precedente a quella attuativa dell'art. 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, che sono indicati nella sezione B della tabella sotto riportata, sono equipollenti, ai sensi dell'art. 4, comma 1, della legge 26 febbraio 1999, n. 42, al diploma universitario di tecnico di neurofisiopatologia di cui al decreto 15 marzo 1995, n. 183 del Ministro della sanità, indicato nella sezione A della stessa tabella, ai fini dell'esercizio professionale e dell'accesso alla formazione post-base.

Tabella

Sezione A Diploma universitario

Tecnico di neurofisiopatologia - decreto 15 marzo 1995, n. 183 del Ministro della sanità

Sezione B Titoli equipollenti

Tecnico di neurofisiopatologia

Tecnico di fisiopatologia - corsi regionali di formazione specifica, almeno biennali, purché siano iniziati in data antecedente a quella attuazione del decreto 26 gennaio 1988, n. 30 del Ministro della sanità - corsi regionali di formazione specifica ex decreto 26 gennaio 1988, n. 30 del ministro della sanità

Tecnico di neurofisiopatologia

Tecnico di neurofisiologia clinica

Tecnico neurofisiopatologo - decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162 - legge 11 novembre 1990, n. 341

2. L'equipollenza dei titoli indicati nella sezione *B* della tabella riportata nell'art. 1, al diploma universitario di tecnico di neurofisiopatologia indicato nella sezione *A* della stessa tabella, non produce, per il possessore del titolo, alcun effetto sulla posizione funzionale rivestita e sulle mansioni esercitate in ragione del titolo nei rapporti di lavoro dipendente già instaurati alla data di entrata in vigore del presente decreto.